

chiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000. In caso di recidiva la pena è della ammenda da L. 1000 a L. 2000.

Rimangono però sempre in vigore le disposizioni penali comminate dal comma ultimo dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle contenute nell'ultimo comma dell'art. 18 della stessa legge.

ART. 4. — Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

V. *Il Guardasigilli*: Rocco.

1513.

R. DECRETO 26 aprile 1928, n. 1056. (Pubbl. G. U. 30-5-1928, n. 126).

Aggregazione dei comuni di Monserrato, Pirri, Quartuccio e Selargius al comune di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, numero 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Monserrato, Pirri, Quartuccio e Selargius sono aggregati a quello di Cagliari.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

V. *Il Guardasigilli*: Rocco - *Reg. CC.* 28-5-1928 - *Anno VI* - *A. G. reg.* 272, fg. 1-7. SROVICH.

1514.

R. DECRETO 6 maggio 1928, n. 1055. (Pubbl. G. U. 30-5-1928, n. 126).

Emissione di speciali marche postali per recapiti autorizzati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501; Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120; Visto l'art. 15, ultimo capoverso, del regolamento approvato con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2668, per la concessione a privati dell'autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza; Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che eleva a centesimi 10 per ogni oggetto il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dalle agenzie autorizzate al recapito di cui sopra; Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, convertito nella legge 16 giugno 1927 - Anno V - n. 1008, riguardante la concessione a banche, ditte, istituti ed enti del recapito della propria corrispondenza in loco; Riconosciuta la opportunità di obbligare le agenzie stesse e gli altri enti anzicennati ad applicare su ciascuno degli oggetti da recapitare una marca speciale rappresentante il corrispettivo unitario dovuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; Riconosciuta, in conseguenza, la necessità di provvedere all'emissione di dette speciali marche; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: